



Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Brindisi

PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)
2021 - 2023

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza De Leo Cosima Paola.

Approvato dal Consiglio con deliberazione del 22.03.2021



INDICE

PREMESSA	1
1. INTRODUZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. OBIETTIVI.....	5
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)	7
4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	8
4.3 Organismi indipendenti di valutazione.....	10
4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA).....	10
4.5 Dipendenti e collaboratori	10
4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - <i>Data protection officer</i>)	11
5. ADOZIONE DEL PTPCT 2021-2023	11
5.1 Pianificazione	11
5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell’Ordine.....	12
5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio.....	12
5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	12
6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO	13
1. Analisi del contesto	14
2. Valutazione del rischio	23
3. Trattamento del rischio.....	27
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	36
8. CONSULTAZIONE	36
9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA.....	36
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2021 – 2023	38
1. INTRODUZIONE	39
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	40
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	40
3.1 RPCT	40
3.2 Personale	41
3.3 Consulenti esterni.....	41



4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	41
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	41
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO	42
6.1 Accesso documentale	42
6.2 Accesso civico	44
6.3 Accesso civico generalizzato	45
6.4 Registro degli accessi	46
AII. 1: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE -	
AII. 2: DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPISTICHE E REFERENTI	



PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 - emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione - ha introdotto nell'ordinamento un *corpus* normativo finalizzato a un più efficace contrasto del fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché a implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto si sono susseguiti plurimi interventi normativi che, andando a rafforzare quella "*strategia complessiva di prevenzione alla corruzione*", hanno reso fondamentale la predisposizione di strumenti sempre più dettagliati e personalizzati, come tali idonei a fronteggiare il rischio dell'insorgenza di fenomeni corruttivi e, più in generale, di *mala gestio*. L'obiettivo da cui muove il legislatore è, infatti, quello di coniugare attività di prevenzione e attività di repressione della corruzione, in modo tale da favorire strategie di contrasto che anticipino ed evitino la commissione delle condotte corruttive.

Il PTPCT rappresenta il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione mediante il quale individuare i rischi di corruzione e predisporre i relativi rimedi, attraverso l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato, in seguito, approvato il decreto trasparenza inerente al diritto di accesso civico, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal d.lgs. 97 2016.

Il nuovo quadro normativo ha inciso in modo significativo sulla valorizzazione e sul rafforzamento delle misure a tutela della trasparenza, introducendo forme di controllo diffuso da parte dei cittadini e implementando i mezzi volti a contrastare le condotte illecite e i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti richiamati dalla legge. Nel perseguimento di tali obiettivi si è ritenuto necessario predisporre, all'interno del Piano nazionale di prevenzione della corruzione, una sezione *ad hoc* per la trasparenza, quale parte integrante dello stesso Piano, che va così a sostituire ed eliminare il precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente.

La trasparenza si pone, infatti, come valore-chiave dell'ordinamento e, al contempo, come mezzo di prevenzione di fenomeni corruttivi mediante forme diffuse di controllo dell'azione amministrativa che favoriscano il perseguimento di una democrazia intesa come "*regime del potere visibile*", secondo la celebre definizione di Norberto Bobbio.



L'art. 1, co. 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, fa riferimento ai soggetti indicati all'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza, tra cui vi sono gli ordini professionali.

L'espressa previsione normativa, sebbene intervenuta a distanza di tempo dall'introduzione della Legge Severino, ha di fatto riprodotto nel testo un orientamento dell'ANAC per il vero già consolidato, sostanzialmente limitandosi a conferire rango legislativo a un parere¹ già reso esecutivo, chiarendo e fugando ogni dubbio residuo relativo all'ambito di applicazione della norma.

In ottemperanza alla normativa vigente, pertanto, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi provvede ad adottare annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito PTCPT.

¹ Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 - Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.



1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'Ordine e va a integrare e sostituire, in un'ottica di continuità, quello originariamente adottato dal Consiglio, già aggiornato per gli anni precedenti, come per legge.

Il Consiglio dell'Ordine riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali essenziali al perseguimento delle funzioni istituzionali e agli obiettivi di mandato.

In occasione dell'aggiornamento annuale previsto entro il 31/01/2021², il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, ha ritenuto opportuno confermare quanto disposto negli aggiornamenti precedenti integrando alcuni aspetti del PTPCT in linea con le previsioni normative e le novità introdotte dalle disposizioni di recente attuazione.

Tale documento è stato redatto tenendo conto dell'esito delle verifiche e dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno 2020 dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza (dalle quali, in ogni caso, non sono emerse particolari criticità né malfunzionamenti dell'Ordine) nonché delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019), seppur non direttamente destinate ai Collegi e Ordini Professionali.

Si precisa che, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica derivante dal virus pandemico COVID-19, alcune delle attività programmate nel corso dell'annualità 2020 sono state posticipate. Anche in considerazione dell'insediamento del nuovo Consiglio nel 2021, si è deciso di posticipare l'attuazione di nuove misure regolamentari onde evitare di approvare e adottare, di fatto a termine del proprio mandato, misure non condivise con i nuovi Rappresentanti della categoria. In ogni caso, si è provveduto a monitorare e verificare il corretto andamento delle attività dell'Ordine nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone di n. 3 parti, quali:

- Il presente documento di n. pag. 49;

² Con Comunicato del 02/12/2020 a firma del suo Presidente, l'ANAC ha differito al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell'Rpct e dei Piani Triennali 2021-2023, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.



- allegato n. 1- relativo a mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione;
- allegato n. 2- relativo a dati e informazioni oggetto di pubblicazione e relative tempistiche e referenti nella sezione trasparenza.

Tutti i predetti elementi sono da considerarsi parti sostanziali e non scindibili del presente Atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il PTPCT 2021 – 2023 è predisposto conformemente alla seguente normativa esterna ed interna:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; (in materia di *whistleblowing*);
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- Legge 11 gennaio 1979, n. 12 “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.



Nella redazione del Piano si è tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n. 145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA";
- delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;
- delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;
- comunicato del Presidente dell'Autorità del 3 novembre 2020.

3. OBIETTIVI

L'Ordine, anche per il triennio 2021 - 2023, intende proseguire l'attività di conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.



Nel perseguimento di tali fini, l'Ordine applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, che lo differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l'Ordine, anche per il triennio 2021-2023, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel PTPCT e nel rispetto delle procedure e delle regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013;
- garantire un elevato livello di trasparenza mediante la pubblicazione, ove necessario e/o opportuno, anche di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa di riferimento;
- rafforzare la trasparenza, anche mediante l'applicazione del Regolamento per la disciplina delle tre diverse tipologie di accesso (Accesso documentale ex L. n. 241/1990 e d.P.R. 184/2006 - Accesso civico ex art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 – Accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013);
- provvedere, anche in funzione delle aree di rischio tipiche individuate dal PNA 2016 (e ribadite dal PNA 2019) per gli Ordini territoriali e dalle ulteriori individuate dall'Ordine, a disciplinare le attività dell'Ordine mediante l'approvazione di ulteriori e specifici regolamenti.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)), l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Come sostenuto dall'ANAC nel PNA 2019, *“lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato*



all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento".

Seppur la norma attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, l. 190/2012) sono, tuttavia, molteplici le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire, in collaborazione con il RPCT, nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ogni soggetto mantiene il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, *"l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia"*.

In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT (art. 1 co. 8, L. 190/2012);
- adottare il PTPCT entro il 31 gennaio (salvo diverse disposizioni impartite dall'ANAC) di ogni anno e curarne la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, co. 7 e 8, L. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT con cui il medesimo rende conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.



L'approvazione dell'aggiornamento è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT: il Consiglio ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne visionato una precedente bozza predisposta dal RPCT, suggerendo alcune integrazioni da apportare alla stessa.

4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.

In tale ottica, il RPCT dell'Ordine, nella persona del Consigliere De Leo Cosima Paola, ha proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia del PTPCT precedente e dei suoi aggiornamenti.

Si rammenta che le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine non consentono di designare quale Responsabile un soggetto rispondente alle caratteristiche richieste dalla previsione normativa di cui all'art. 1, comma 7, secondo cui *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione"*.

A tal proposito, la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità nazionale anticorruzione (di approvazione del Piano nazionale anticorruzione 2019) ha sancito che, previa adeguata motivazione, *"in caso di carenza di posizioni dirigenziali o, ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze"*.

Sulla base dei chiarimenti pervenuti dall'ANAC all'interno del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini professionali, è stato del resto stabilito che in ragione delle peculiarità che connotano la struttura organizzativa degli ordini professionali, sussista altresì la possibilità di nominare in via residuale un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. Tale facoltà è stata ribadita nel recente comunicato del Presidente dell'ANAC del 3 novembre 2020, con cui si è precisato che, sebbene il RPCT debba di norma essere individuato da ciascun ordine professionale nella figura di un dirigente interno, qualora per le proprie caratteristiche interne l'ordine assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti ovvero, in caso di assenza di personale dirigenziale, anche un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. È confermata, poi,



l'ipotesi ulteriore, previa motivazione, di far coincidere il RPCT con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali.

Il Consiglio Direttivo, attesa la inesistenza di personale con profilo dirigenziale all'interno dell'Ordine e, in generale, la totale assenza di dipendenti in forza, ha quindi provveduto a nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Consigliere De Leo Cosima Paola, privo di deleghe gestionali, affidando allo stesso anche l'incarico di Responsabile della trasparenza, ormai congiunto.

La durata dell'incarico di Responsabile è pari alla durata dell'incarico di Consigliere. Le funzioni e i compiti del Responsabile sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

In relazione ai poteri del RPCT, l'Ordine fa integrale riferimento a quanto disposto dall'ANAC nella delibera n. 840 del 2018 e, non ultimo, nel PNA 2019. Attraverso tali atti l'Autorità ha effettuato una ricognizione completa delle norme che delineano il ruolo, i compiti e le responsabilità del RPCT, individuando nella predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e nella verifica della tenuta complessiva di tale sistema, i principali obiettivi volti a contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Ne consegue che i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dal RPCT all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Il RPCT, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari,

- non è coinvolto in nessuna delle aree di rischio tipiche individuate;
- dialoga costantemente con il Consiglio Direttivo affinché le scelte e le decisioni da questi adottati siano conformi alla normativa di riferimento;
- è in possesso di qualifiche e caratteristiche idonee allo svolgimento del ruolo con autonomia e effettività nonché delle competenze per rivestire il ruolo stesso;
- per lo svolgimento dei compiti assegnati dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, i dati e le informazioni funzionali all'attività di controllo che, comunque, sono di pertinenza del vertice gestionale;
- segnala all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;



- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- detiene le funzioni di Responsabile per la trasparenza, per la cui analisi si rinvia alla relativa sezione del Piano.

4.3 Organismi indipendenti di valutazione

In conformità all'art. 2, comma 2-*bis* del d.l. n. 101/2013, l'Ordine non nomina un OIV. Le attività riservate dell'OIV, quali l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ove applicabili secondo quanto disposto dall'ANAC, sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)

Come sottolineato dall'ANAC, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe unica della Stazione Appaltante), l'Ordine è tenuto a individuare un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati.

In tal senso, l'Ordine ha individuato il Consigliere Segretario che provvede ad alimentare la banca dati fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del nuovo codice dei contratti.

4.5 Dipendenti e collaboratori

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

In assenza di personale, il RPCT ha proceduto a coinvolgere il Consiglio dell'Ordine in fase di predisposizione del Piano e delle misure di prevenzione, nonché nelle fasi di monitoraggio svolta negli anni precedenti.



4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - *Data protection officer*)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, così come integrato dal d.lgs. n. 101/2018, l'Ordine ha proceduto alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati, dando pubblicità alla suddetta nomina.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e RPD (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*"), il Responsabile della protezione dei dati fornisce supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2021-2023

In assenza di novità normative relative agli Ordini Professionali, non essendosi registrati livelli di rischio diversi od ulteriori rispetto a quanto indicato nel precedente PTPCT, il presente documento tiene conto dei risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo svolta da parte del RPCT all'interno dell'Ordine.

Pertanto, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dall'Ordine negli anni precedenti;
- dell'attività di controllo e monitoraggio costantemente eseguita;
- dell'efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente;
- della non emersione e/o rilevazione di nuovi rischi di corruzione.

Per la redazione del presente aggiornamento è stato, quindi, predisposto un piano di lavoro articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolti i membri del Consiglio, coordinati dal RPCT.

Le quattro fasi succitate sono costituite da:

5.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività svolte dall'Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.



In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nel par. 6, cui si rinvia.

Considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono risultate di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dall'Ordine.

Si è, altresì, tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività ordinistica, come peraltro suggerite dalla stessa ANAC nel PNA 2016.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e dei regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell'Ordine

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Il presente Piano è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 22.03.2021.

Eventuali modifiche ed integrazioni successive (compreso l'aggiornamento annuale) saranno sottoposte allo stesso *iter* sopra descritto.




6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche dell'Ordine e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo alle dimensioni dell'ente; all'organizzazione interna; all'assenza di personale; alla circostanza che la gestione e l'amministrazione dell'ente competano agli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine); alla circostanza che l'Ordine è un ente auto-finanziato per il tramite del contributo degli iscritti; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa istitutiva degli Ordini e dei Consigli Nazionali.

L'Ordine, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all'Allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come sottolineato dall'ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019, nonché osservando il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-bis, L. 190/2012, come novellati dal d.lgs. 97/2016.

Si analizzano di seguito le varie fasi.

1. Analisi del contesto

1.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di porre in evidenza le eventuali correlazioni che possano collegare le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ordine opera relativamente al verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Tale verifica va condotta avendo riguardo al territorio di riferimento e a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano condizionarne l'attività.

L'analisi è stata effettuata avendo a riguardo le fonti già disponibili e più rilevanti.

Le analisi condotte sulla diffusione del fenomeno corruttivo in Italia ci consegnano un dato statistico che, sebbene consenta di intravedere margini di miglioramento, evidenzia un dato ancora critico.



Per tale ragione l'ANAC - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea - sta lavorando a un ambizioso progetto di "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza" che punta all'acquisizione di informazioni statistiche di dettaglio, anche attraverso banche dati pubbliche, che consentano di valutare la qualità, l'efficacia e la legalità dell'azione pubblica e di tracciare e misurare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione a livello territoriale, sostenendo politiche di prevenzione e contrasto all'illegalità e di promozione della trasparenza nell'azione amministrativa.


Il progetto punta a fornire una quantificazione analitica di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto distinti per categorie di amministrazioni, nonché a valorizzare e aggiornare con regolarità gli indicatori sintetici su base territoriale. Il progetto punta anche a sviluppare una metodologia di riferimento per la misurazione del rischio di corruzione da condividere in ambito europeo.

Nello specifico, con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel triennio 2016-2019.³

Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.


In particolare, l'ANAC ha rilevato 16 episodi di corruzione in Puglia. Più in generale, sul piano nazionale, il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (v. grafico sottostante). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

³ "La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare" (ANAC, Rapporto presentato presso la sede della Stampa Estera il 17 ottobre 2019).



Nel complesso, riporta l'ANAC, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).

Sotto questo profilo, l'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica a fonte di nuove e più pragmatiche forme di corruzione quali, ad esempio, l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto; l'assegnazione di prestazioni professionali; le regalie; ecc. (v. grafico sottostante).



In tale contesto viene, altresì, in rilievo il dato statistico registrato dall'Associazione Transparency International Italia (di seguito TI-It), con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a consolidare un rapporto di collaborazione per promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell'integrità e della lotta alla corruzione.

Da tali dati si evince, in particolare, come nella scorsa classifica globale basata sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico in 180 Paesi al mondo l'Italia aveva raggiunto il 53° posto con un punteggio di 52/100, in una scala di valori in cui il punteggio maggiore equivale a una minore percezione della corruzione. Nell'ultima edizione il punteggio è aumentato a 53 punti e, conseguentemente, l'Italia è scesa al 51° posto, confermando un percorso di lento ma costante miglioramento, dall'approvazione della legge n. 190 del 2012 e dalla nascita dell'Autorità anticorruzione nel 2015 ad oggi, che fa ben sperare nell'esito del programma di contrasto alla diffusione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei fenomeni corruttivi sul territorio nazionale continua a segnalare un'importante casistica al Sud Italia e, per quanto di interesse, in Puglia.

Sulla base dell'analisi condotta dalla TI-It nel periodo di riferimento 01.01.2019-31.10.2020, infatti, gli eventi corruttivi registrati in Puglia sono stati 110 sui 1198 del territorio nazionale, con una percentuale che si aggira intorno al 9,2 % di quella nazionale.



Nello specifico si sono registrati:


- 36 episodi nella provincia di Bari;
- 9 episodi nella provincia Bat;
- 9 episodi nella provincia di Brindisi;
- 15 episodi nella provincia di Foggia
- 20 episodi nella provincia di Lecce;
- 19 episodi nella provincia di Taranto.

Nel periodo di riferimento 01.01.2020-31.10.2020, invece, si sono registrati 472 casi sul territorio nazionale, di cui 37 in Puglia, con una percentuale del circa 7,8 % di quella nazionale. Gli episodi sono così ripartiti:

- 13 episodi nella provincia di Bari;
- 1 episodi nella provincia Bat;
- 1 episodi nella provincia di Brindisi;
- 6 episodi nella provincia di Foggia;
- 7 episodi nella provincia di Lecce;
- 9 episodi nella provincia di Taranto.

Il dato così ottenuto appare inferiore rispetto a quello risultante nella mappatura degli eventi considerati nel biennio 2019-2020, indice di, un seppur minimo, miglioramento del trend regionale.

Come si evince dalla summenzionata analisi, il territorio di appartenenza dell'Ordine è a rischio. Tuttavia, giova sottolineare come l'Ordine non rientri tra le Amministrazioni coinvolte nei casi esaminati. (a conferma si veda il grafico sottostante, relativo alla indagine svolta dall'ANAC per il triennio 2016-2019, di cui si è dato conto in precedenza). A ciò si aggiungano le caratteristiche dell'Ordine, il quale non gestisce grossi flussi di denaro, né tantomeno fondi pubblici.



In ogni caso, l'Ordine è perfettamente consapevole che la corruzione non è intesa solo come violazione di disposizioni del codice penale ma rappresenta una dimensione più ampia che coinvolge la *"mala gestio"*, la cattiva amministrazione e il cattivo governo. Pertanto, intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

All'evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti più efficaci per contrastare la corruzione e l'illegalità, poiché dove vi sono opacità e riservatezza è facile che possano insidiarsi condotte illecite.

In tale ottica, l'Ordine intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la pedissequa regolamentazione delle proprie attività e adottando tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

1.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.



Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro è l'Ente di diritto pubblico preposto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla tenuta dell'Albo degli Iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Le principali attribuzioni del Consiglio Provinciale riguardano la vigilanza per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro, il contrasto all'abusivismo, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, la cura del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Queste attribuzioni, per motivo imperativo di interesse generale, sono riservate dalla legge agli Iscritti all'albo professionale, allo scopo di salvaguardare lavoratori e datori di lavoro dai rischi che correrebbero affidandosi, per compiti costituzionalmente considerati di particolare complessità, a soggetti la cui preparazione non fosse certificata dallo Stato.

L'Ordine è amministrato dal Consiglio Direttivo formato da 7 Consiglieri, di cui 1 Presidente, 1 Consigliere Tesoriere e 1 Consigliere Segretario, la cui attività è disciplinata dalla normativa di riferimento.

L'Ordine non ha dipendenti né collaboratori in organico.

Per l'espletamento delle proprie attività l'Ordine si avvale di consulenti esterni il cui apporto al funzionamento viene deciso a seconda dei bisogni preventivati, del budget di spesa e della circostanza che tale attività specifica non possa essere svolta internamente per mancanza di competenze.

Al 31 dicembre 2020 risultano 210 iscritti all'Ordine.

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ordine, così come costituito a seguito dell'elezioni del 2021:

Consiglio Provinciale dell'Ordine

Rinnovo 2021-2024 insediamento 12 marzo 2018

Giuseppina ROSIELLO – *Presidente*

Patrizia TAGLIENTE – *Segretario*

Crocifisso BALDARI – *Tesoriere*

Cosima Paola DE LEO – *Consigliere*

Daniele FERRAIOLI – *Consigliere*

Umberto DEL COCO- *Consigliere*

Graziella DENETTO - *Consigliere*



Collegio dei Revisori dei Conti Ordine Consulenti del Lavoro Di Brindisi

Antonio BATTAGLIA - *Presidente*

Giuseppe CORRADO- *Revisore*

Anna GUADALUPI- *Revisore*

Referenti

Formazione: Daniele FERRAIOLI

Praticanti: Graziella DE NETTO

Sito e comunicazione: Umberto DEL COCO

Commissione Certificazione Contratti di Lavoro

Componenti Commissari ordinari:

Presidente: Giuseppina ROSIELLO

Segretaria: Giuseppa SEMERARO

Componenti:

Angela RUGGIERO

Cosima PAOLA DE LEO

Rocco FRANCIOSO

Paolo MUOLO

Graziana CASIERI

Cosimo SANTORO

Giuseppe CORRADO

Componenti Commissari supplenti:

Lucia NATALI

Theo PIETANZA

Consiglio di Disciplina Territoriale Brindisi

Presidente: Pompeo PETARRA

Segretaria: Graziana CASIERI

Componente: Maurizio IAIA

Componente: Massimo LEGGIERO

Componente: Rosa SANTORO

Componente: Grazia SANTORO

Componente: Angela RUGGIERO



La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa descrizione e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Sebbene, considerate le attività e la natura dell'Ordine, siano di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione o *mala gestio*, anche in considerazione dei regolamenti attuati, nella fase di stesura del PTPCT 2021-2023 sono state nuovamente analizzate le possibili aree di rischio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019.

A tal proposito, si rammenta che l'ANAC ha individuato come aree di rischio tipiche degli Ordini professionali quelle inerenti a:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, nella redazione del presente documento, sono state individuate dapprima le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, quelle specifiche che riguardano l'operatività dell'Ordine.

Nonostante le ridotte dimensioni dell'Ordine, nonché le particolari caratteristiche più volte evidenziate nel presente documento, diversamente dal precedente anno, si è proceduto ad una descrizione dei processi individuati, in attuazione a quanto disposto nel PNA 2019. Una più dettagliata descrizione, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà realizzata negli anni successivi.



Mediante l'identificazione delle aree sono emersi i vari processi in cui sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.

2. Valutazione del rischio

2.1. Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Ordine, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Sul tema, nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. *“Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili”*, precisa l'Autorità, *“l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo”*.

Si sottolinea nuovamente, a tal proposito, che le caratteristiche e le dimensioni dell'Ordine, non consentono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività, né tale livello di approfondimento è necessario considerando, altresì, che dalle valutazioni rigorose svolte negli anni precedenti è sempre emerso un livello mediamente basso di rischio, anche in virtù degli elementi in precedenza evidenziati, e non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di qualche forma di criticità che potessero far ritenere innalzato tale livello.

Pertanto, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.

In tal senso, si è provveduto diligentemente ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine (come sopra individuati). A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni precedenti in merito alla peculiarità dell'Ordine professionale;
- analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;



- risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT
- analisi di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato in altri enti e realtà simili;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità (personale, consulenti esterni e Consiglieri);
- esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per gli Ordini.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ordine, seppur di scarso rilievo. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché il l'analisi per processo, ove è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato Allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività).

2.2. Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. "fattori abilitanti" considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso l'Ordine sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.



Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

A tal proposito, si sottolinea come l'ANAC, nel PNA 2019, abbia formalmente reso inapplicabile la precedente metodologia di analisi individuata dalla stessa Autorità nell'allegato 5 al PNA 2013, metodologia utilizzata dall'Ordine in tutti i precedenti Piani.

In particolare, l'ANAC, nell'ultimo provvedimento, ha suggerito di sostituire il precedente approccio di tipo quantitativo con uno più efficace e, tuttavia complesso, di tipo qualitativo, concedendo ai destinatari della norma la possibilità di applicare tale nuova metodologia in via graduale entro e non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Tale cambio di approccio, per le ragioni più volte suesposte, ha reso complesse le operazioni al RPCT dell'Ordine, il quale ciononostante si è sin da subito adoperato per adeguarsi alle nuove indicazioni, provvedendo a riformulare il metodo di approccio già nel precedente PTPCT 2020-2022. Il medesimo approccio di tipo qualitativo è stato, quindi, conseguentemente confermato anche con riguardo all'attuale PTPCT 2021-2023.

Nello schema che segue si riassumono le azioni poste in essere per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati dall'ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;



- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai summenzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come, in virtù della mancanza di personale in forza all'Ordine, tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ordine, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

A tal riguardo si specifica che nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1 privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).



La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall'ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato n. 1 che, come già evidenziato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

2.3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del basso livello di rischio complessivamente rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività dell'Ordine, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica ed organizzativa.

3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. Misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:



- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

3.1. Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze dell'Ente.

Le misure di prevenzione specifiche sono riportate nell'allegato n. 1.

Si riportano di seguito, invece, le misure considerabili di carattere generale o trasversale:

- trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine mediante l'adeguamento al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con conseguente aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;
- regolamentazione e gestione delle 3 diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione e informatizzazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità ed inconfiribilità;
- codice di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

Il Consiglio dell'Ordine si avvale del c.d. *whistleblowing* per l'individuazione di irregolarità o di reati e per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Con l'espressione "*whistleblower*" si fa riferimento all'eventuale dipendente dell'Ordine che segnala violazioni o irregolarità, riscontrate durante la propria attività, agli organi deputati ad intervenire.



In particolare, fermo restando l'attuale assenza di personale, l'Ordine intende rispettare a pieno le disposizioni introdotte dalla Legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", più comunemente nota come Legge in materia di *Whistleblowing*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In caso di segnalazioni, pertanto, verranno applicati i seguenti principi:

- il soggetto che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza o all'Autorità nazionale anticorruzione o, ancora, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono comunque considerati nulli;
- il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o



comunque di reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza mediante l'apposito modulo di segnalazione presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - corruzione" del sito istituzionale. Il Responsabile dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti, annotando la data di ricezione e il numero di protocollo e conservando in un armadio chiuso a chiave la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria, ove presente.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza soggettiva, le comunicazioni dovranno essere inoltrate direttamente all'ANAC, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Autorità.

In ogni caso, si fa presente che tale misura è, nei fatti, di difficile attuazione. Difatti, nonostante essa sia considerata uno dei principali strumenti di prevenzione, appare difficilmente applicabile all'interno dell'Ordine stante l'assenza di personale dipendente.

Regolamenti interni

Ulteriore e fondamentale misura di prevenzione è l'adozione di Regolamenti interni che disciplinino meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri e di eventuali futuri dipendenti e collaboratori.

A tal proposito, l'Ordine applica al suo interno i seguenti regolamenti: Regolamento interno, Regolamento di amministrazione e contabilità, Regolamento sulla Formazione, Codice deontologico.

Nell'ottica di rendere ancora più efficiente l'attività dell'Ordine, il Consiglio ha altresì approvato il REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO e il REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI, il Codice di comportamento (anche in assenza di dipendenti), il "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato" così come indicato anche nella seguente sezione Trasparenza.



Si precisa nuovamente che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica, il Consiglio ha preferito differire i termini di attuazione di alcune delle attività programmate per l'annualità 2020, ritenute di minore rilievo. Nello specifico si fa riferimento all'adozione dei seguenti documenti: Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi; Regolamento per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" e "regolamento rimborsi spese".

Resta inteso che le attività oggetto di nuova regolamentazione sono comunque già eseguite nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa vigente; ogni ulteriore iniziativa è unicamente finalizzata a garantire una ancor maggiore riduzione dei rischi di corruzione o malfunzionamento.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il RPCT, all'atto del conferimento dell'incarico, verifica la insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende attribuire l'incarico stesso, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013.

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida di ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla Delibera 833 del 3 agosto 2016.

In particolare:

- al conferimento della nomina di RUP, il RPCT acquisisce e conserva la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse⁴;
- relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri, il RPCT richiede che la dichiarazione sia resa all'atto di insediamento. Il RPCT, a tal riguardo, fornisce idonea modulistica. Ferma restando l'attività di vigilanza da parte del RPCT, è onere dei Consiglieri comunicare a quest'ultimo l'insorgenza di eventuali variazioni;

⁴ A tal proposito, si precisa che, in virtù delle caratteristiche dell'Ente, l'Ordine ha provveduto a individuare quale RUP il Consigliere Segretario. Tale nomina, è confermata nella delibera di avvio di ogni eventuale procedimento (delibera a contrarre); in tal caso, è verificata insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e, in caso di dichiarato e accertato conflitto, vengono adottati gli opportuni provvedimenti.



- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, l'Ordine - prima del perfezionamento dell'accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, all'interno del quale sia indicato espressamente anche il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore è tenuto alla compilazione e al conseguente rilascio della documentazione medesima prima del conferimento dell'incarico; il RPCT procede - sulla base del proprio piano di monitoraggio - a controlli a campione del rilascio di tali dichiarazioni.

Divieti *post-employment* (*Pantouflage*)

L' art. 1, co. 42, lett. l), della l. n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede, inoltre, specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Tuttavia, si evidenzia come tale divieto attualmente sia di difficile applicazione all'interno dell'Ordine stante l'assenza di personale dipendente.



È bene però precisare che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni - ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Infine, si precisa che l'Ordine provvederà ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2 e 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.

Formazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ordine e considerata l'assenza di personale, l'obiettivo della formazione è essenzialmente quello di formare ed aggiornare il Consiglio dell'Ordine in materia di anticorruzione e trasparenza, anche mediante il confronto con esperti del settore, al fine di rendere edotti i componenti sulle normative e sui meccanismi previsti dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, rafforzarne l'educazione etica e civica e sensibilizzarli al rispetto delle regole.

Considerato che è stata già erogata adeguata formazione in tema di anticorruzione e trasparenza, anche relativamente alle novità normative intervenute negli anni precedenti, per il 2021 l'Ordine provvederà a programmare, ove necessario, ulteriori incontri formativi anche in ragione di ulteriori eventuali novità normative e/o variazioni dell'assetto organizzativo interno.

Rotazione del personale



Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti, per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tuttavia, tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

L'Ordine ritiene di non poter applicare tale misura. Difatti, nonostante sia considerata tra i principali strumenti di prevenzione, la rotazione non risulta applicabile all'interno dell'Ordine, stante l'assenza di dipendenti in forza.

In merito alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3 – PNA 2019) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. *l-quater* – Linee Guida ANAC delibera n. 215/2019), fermo restando quanto su esposto in merito all'attuale situazione dell'Ordine, si segnala che laddove si dovesse procedere all'assunzione di personale e alla successiva instaurazione di procedimenti disciplinari o all'avvio di processi penali per condotte di natura corruttiva si provvederà ad applicarsi, con provvedimento motivato, la misura della rotazione del personale.

È onere del RPCT monitorare le eventuali ipotesi in cui possano verificarsi i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *l-quater* del d.lgs. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito, eventuali dipendenti dovranno comunicare all'Ente l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

In merito, l'Ordine adotterà le seguenti misure preventive:

- inserimento, nella futura documentazione di impiego, dell'obbligo per il dipendente di comunicare l'avvio del procedimento penale entro 15 giorni dall'avvio stesso;



- inserimento, nella futura documentazione contrattuale con società di lavoro interinale, del medesimo obbligo, ovviamente riferito alle persone fisiche che dovessero essere individuate come lavoratori interinali.

Codice di comportamento

L'Ordine assicura l'osservanza del Codice di comportamento generale disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del proprio Codice di Comportamento, approvato conformemente alle indicazioni fornite dall'ANAC. La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ordine sono tenuti ad applicare.

La più ampia diffusione delle disposizioni in oggetto viene garantita, tra l'altro, attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine. Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine.

Il Codice di comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del Piano per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ordine.

Si rammenta a tal proposito che eventuali violazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Resta fermo quanto sopra riportato in merito all'attuale organico dell'Ordine.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al succitato Codice.

3.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;



- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta un'attività fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

Così come già previsto per gli anni precedenti, anche per l'anno 2021 il RPCT riferirà al Consiglio, durante le sedute del Consiglio stesso, sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo ed in particolare:

- sulla verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- sull'esame delle informazioni e sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- sull'analisi e la successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- sulla verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione a eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In ogni caso, con cadenza annuale, l'Ordine provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

8. CONSULTAZIONE

La fase di consultazione è afferente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente PTCPT. Essa attiene all'attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni all'Ordine nel reperimento di tutte le informazioni possibili per una migliore personalizzazione della strategia di prevenzione al fenomeno corruttivo e viene realizzata attraverso gli strumenti e le modalità diffusamente descritte nel presente documento, ai quali si rinvia (es., precedentemente all'approvazione, pubblicazione sul sito e trasmissione a tutti i Consiglieri).

9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

L'Ordine, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno.

A tal proposito, il PTPCT:



- viene trasmesso ai collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché ai fornitori, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione;
- viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione.

Si prevede, inoltre, che in caso di assunzione di dipendenti, la copia del PTPCT venga consegnata, previa contestuale sottoscrizione da parte del nuovo dipendente con valore di presa conoscenza, all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro.



Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Brindisi

SEZIONE PER LA TRASPARENZA

2021 – 2023



1. INTRODUZIONE

Il principio di trasparenza rappresenta, ai sensi dell'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, un principio generale dell'azione amministrativa, attraverso il quale si accresce la fiducia dei singoli, coniugando garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa. La trasparenza assume, in tal senso, un valore di congiunzione dei principi giuridici costituzionalmente imposti di buon andamento, imparzialità, legalità e partecipazione democratica.

La trasparenza garantisce, infatti, la conoscibilità e la visibilità della politica, dell'amministrazione e del potere nell'ambito del rapporto tra democrazia e società dell'informazione. L'art. 1, co. 2, del D.lgs. 33/2013, individua nella trasparenza la *“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, che va a integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino”*.

Essa rappresenta strumento indispensabile e perno su cui si reggono i moderni assetti democratici, garantendo forme di controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e dei soggetti richiamati dalla legge. La trasparenza assume, pertanto, un valore di principio e di essere della pubblica amministrazione, strumentale a un operato di qualità e, allo stesso tempo, funzione di garanzia per interessi individuali e meta individuali.

Attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza si punta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, si riavvicina il cittadino alla p.a. La p.a. assume, in tal modo, sempre più i contorni di una «casa di vetro», nell'ambito di una visione più ampia di valori costituzionali che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri (in tali termini Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 24 febbraio 2016, n. 525, in sede di parere sul d.lgs. n. 97/2016).

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, l'Ordine ribadisce anche per il triennio 2021 – 2023 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione resa dalla stessa Autorità, la compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti e tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

A tal proposito, si evidenzia che l'apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali, preannunciato dall'ANAC nella delibera n. 1310 rubricata *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*, non è stato ancora emanato. Pertanto, nell'attesa che venga più dettagliatamente chiarito il significato del criterio della *“compatibilità”* e vengano delineati i necessari adattamenti degli



obblighi di trasparenza, in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini professionali, gli obblighi si considerano assolti mediante l'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella struttura "Amministrazione trasparente" (di cui all'allegato 1 del D.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 1310/2016) compatibilmente all'attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio dell'Ordine.

La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall'allegato n. 2: "DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPISTICHE E REFERENTI".

In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione.

Conseguentemente, l'Ordine consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l'accesso procedimentale; l'accesso civico; l'accesso civico generalizzato; etc.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Anche per il triennio 2021 - 2023, l'Ordine si pone come obiettivi:

- garantire la massima trasparenza nella propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l'attuazione degli obblighi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla Trasparenza.

3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile è stato affidato al Consigliere De Leo Cosima Paola.

Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri oggetti coinvolti.



3.2 Personale

Data l'assenza di personale in forza all'Ordine, il Consigliere Segretario è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente piano. Egli, sotto la supervisione del RPCT, garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

Il Consigliere Segretario interagisce altresì con i Consulenti informatici esterni.

3.3 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione è curato con il supporto di consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del Consigliere Segretario e del RPCT. I dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Trasparente, riprogettata recentemente, è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 – Allegato 1 e dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, in attesa di specifico atto di indirizzo.

In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nella tabella di cui all'Allegato 2 (DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPISTICHE E REFERENTI) sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, dati, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile, le tempistiche di pubblicazione e il riferimento normativo.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato n. 2.



6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento. Attraverso il diritto d'accesso, come modificato nel corso del tempo, si valorizza il metodo dialettico come forma di esercizio della funzione amministrativa, secondo un'ideale progressione verso l'attuazione sempre più effettiva e concreta del principio di trasparenza.

Il quadro normativo ci consegna una disciplina sul diritto d'accesso articolata in tre diverse forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, c.d. accesso documentale, nonché a quelli oggetto di accesso civico e accesso civico generalizzato disciplinati dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, secondo le modalità di seguito riportate.

Per tutte le ulteriori indicazioni si rinvia alla normativa in vigore nonché all'apposito "*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*", adottato dall'Ordine.

6.1 Accesso documentale

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90:



- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- per acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- per conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- per conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per conoscere la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, comma 1, lett. b) riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, d. P. R. 12 aprile 2006, n. 184 e in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esse sono:

Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.



Accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R alla sede dell'Ordine oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC compilando il modulo allegato al regolamento. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dall'Ordine, le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

6.2 Accesso civico

Sulla base della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato emanato il d.lgs. n. 33/2013, con il quale sono stati introdotti una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico "semplice" (art. 5, d.lgs. n. 33/2013).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. A differenza di quanto previsto per l'accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell'istanza, né è richiesta una motivazione. Con l'accesso civico la



trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di "accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 d.lgs. n. 33/2013).

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le modalità di richiesta sono specificate nella Sezione Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Accesso civico" del sito istituzionale dell'Ordine, alle quali si rinvia.

A seguito delle richieste pervenute, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario dell'Ordine.

I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

6.3 Accesso civico generalizzato

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il d.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni.

Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", ovvero il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (art. 5 del d.lgs. 33/2013, co. 2).

La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di



posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione. La trasparenza va così ad assumere valore di accessibilità totale e il diritto di accesso generalizzato assurge a rango di diritto fondamentale, segnando il passaggio dal “bisogno di conoscere” al “diritto di conoscere” (*from need to right to know*).

L'Ordine ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato.

A tal proposito, è stato introdotto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine anche il servizio relativo all'Accesso Civico “generalizzato” ex artt. 5, co.2, 5-*bis* e 5-*ter* del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste, alle quali si rinvia.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.

6.4 Registro degli accessi

In conformità alle previsioni normative, l'Ordine ha istituito il “Registro degli Accessi”, consistente nell'elenco delle richieste (in ordine cronologico) secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

A oggi, non risultano pervenute istanze di accesso.